

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro              | Presidente (Estensore)  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla  | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Mario Blandini                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO E DIRITTO

La ricorrente e il cointestatario hanno chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario lo storno di quattro bonifici non autorizzati per € 16.918,00 e ritengono che i relativi addebiti sul proprio conto corrente siano stati possibili per *"carenze di controllo [ della convenuta ], la quale non si è dotata di misure di sicurezza idonee a tutelare la propria clientela"*.

La banca ha fatto presente con le controdeduzioni che i clienti *"hanno accettato di addivenire ad una definizione bonaria"* della controversia, riconoscendo alle proprie controparti la somma di € 12.708,00 comprensivi di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la procedura ABF.

La ricorrente e il cointestatario, in data 27.5.2010, hanno firmato un accordo transattivo in cui, tra l'altro, *"dichiarano di non aver nulla a pretendere dalla Banca"* e, in data 10.6.2010, hanno inviato una lettera, in cui confermano di ritenersi soddisfatti della soluzione bonaria della vicenda.

Preso atto di quanto sopra esposto il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto inizialmente dal ricorrente e che pertanto deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

**P. Q. M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 691 del 09 luglio 2010

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO